



Proposta modifiche Statuto

Maggiori cambiamenti nella revisione degli articoli

Febbraio 2026

valore^D
LA DIVERSITÀ
È POTENZA

Sede e organi dell'associazione

valore^D

Art. 5. Sede

2025

L'associazione ha sede a Milano, Via De Amicis n. 19.
Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all'estero.

Art. 5. Sede

NUOVA
VERSIONE

L'associazione ha sede a Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria.

Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all'estero.

Art. 11. Organi dell'associazione

2025

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea degli associati;
 - il consiglio direttivo;
 - Il consiglio dei revisori contabili;
 - I comitati

Art. 11. Organi dell'associazione

NUOVA
VERSIONE

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea degli associati;
 - il consiglio direttivo;
 - il/la presidente e i/le vicepresidenti;
 - il comitato etico;
 - l'organo di controllo

L'Articolo 11 è stato riorganizzato, con trasformazione dei relativi commi in articoli

Art. 13 Il consiglio direttivo

NUOVA
VERSIONE

- **13.3** Nell'anno solare di scadenza del consiglio in carica **entro la fine del mese di aprile** ciascun associato in regola con il pagamento della quota può presentare, in forma telematica, **un programma di governo dell'associazione per il successivo triennio contenente, altresì l'indicazione del/della candidato/a capolista alla carica di Presidente e l'elenco dei candidati consiglieri** predisposto ai sensi del successivo comma 4. (di seguito il “programma”)
- **13.4** La lista deve indicare (i) il/la candidato/a capolista che potrà essere interno all'organizzazione di una delle aziende associate ai sensi del successivo comma 5 (capolista interno) **o esterno all'organizzazione delle aziende associate (Capolista esterno)** - (ii) un numero di candidati compreso tra 15* e 19, di cui almeno un terzo e al massimo un mezzo (arrotondati per difetto) dovranno essere selezionati tra i membri del consiglio in carica (iii) almeno ulteriori tre candidati che potranno essere cooptati dal Consiglio nell'ipotesi di cui **ai successivi commi 15 e 16.**
** Se il CDA è di minimo 15 compreso il presidente la lista dovrebbe essere di minimo 14*
- **13.6** I/Le candidati/e – **ad esclusione del/la candidato/a capolista esterno/a** - devono avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con una persona giuridica associata e - per quanto

possibile - dovranno essere espressione di associati diversi per settore di attività, dimensioni, aziende multinazionali e nazionali. La lista dei candidati deve essere formata tenendo conto del criterio della diversità.

- **13.7** I programmi presentati verranno pubblicati sul sito **dell'associazione entro la seconda settimana di maggio** in modo da consentirne la visione da parte di tutti gli associati. Nel corso del mese di maggio l'associazione inviterà gli associati ad una riunione (che potrà svolgersi anche in modalità telematica) nella quale i candidati avranno la possibilità di presentare il Programma.
- **13.8** Qualora i programmi presentati siano più di due, **entro la seconda settimana di giugno**, ciascun associato verrà invitato ad esprimere la propria preferenza per uno dei programmi pubblicati, da trasmettere all'associazione mediante posta elettronica o in via telematica. I due programmi che avranno ricevuto più consensi saranno trasmessi a tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio direttivo che dovrà svolgersi entro il 30 giugno.

Art. 13 Il consiglio direttivo

NUOVA
VERSIONE

- **13.11** Qualora venga eletto presidente un/a candidato/a capolista esterno, egli/ella si impegna a favorire l'adesione a Valore D dell'azienda o della persona giuridica con cui intrattiene un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.
- **13.14** Il/la presidente potrà ricoprire la carica fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Non computa al tal fine qualora il mandato abbia avuto una durata inferiore a 18 mesi. L'azienda che esprime il/la consigliere/a potrà restare in consiglio direttivo per un massimo di tre mandati consecutivi.
- **13.15** In caso venga meno il rapporto di lavoro dipendente o collaborazione tra il/la consigliere/a che non ricopre la carica di presidente e l'associato che lo aveva espresso, come pure nei casi di dimissioni, decadenza o di indisponibilità a svolgere i propri doveri di uno dei membri del consiglio direttivo, il consiglio richiede all'associato un nuovo nominativo. Qualora l'associato non provveda entro 60 giorni o non ritenga di avere un nominativo da segnalare, il sostituto verrà nominato dal consiglio, il quale sceglierà, ove possibile, fra i candidati non eletti dalla lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti.
- **13.18** Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione a qualsivoglia titolo intercorrente tra il/la presidente

del consiglio direttivo e l'associato che lo ha indicato come capolista interno, il consiglio direttivo, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'associazione, può deliberare di confermare il/la presidente nella sua carica previa acquisizione, nel più breve tempo possibile, della disponibilità del/della medesimo/a presidente a concludere il proprio mandato.

- **13.7** Nell'ipotesi di cui al precedente comma 18, qualora venga confermato il presidente in carica, al fine di garantire che i componenti del consiglio direttivo siano espressione della pluralità degli associati nel rispetto della volontà dell'assemblea il consiglio direttivo richiede all'associato che aveva indicato il/la presidente (capolista interno) di indicare il nominativo di un nuovo consigliere che ricoprirà la carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica. In tal caso, il Consiglio potrà essere composto fino a 21 componenti.
- **13.8** Nell'ipotesi di cui al precedente comma 18 qualora non venga confermato il/la presidente in carica ovvero in caso di dimissioni, decadenza o impossibilità del/della presidente ad esercitare le proprie funzioni, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, eleggendolo/a al proprio interno, tra i/le consiglieri/e che hanno manifestato la volontà di candidarsi.

Art. 13 Il consiglio direttivo

NUOVA
VERSIONE

- **13.25** Al/la Prepresidente dell'associazione potrà essere riconosciuto un emolumento determinato dal consiglio direttivo in proporzione all'attività svolte, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle normative vigenti, tenendo conto della natura di ente senza scopo di lucro dell'Associazione e dei principi di equilibrio e sostenibilità economica.
- **13.26** Resta ferma la facoltà del/della presidente di rinunciare totalmente o parzialmente all'emolumento, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Art. 14 Le riunioni del consiglio direttivo

NUOVA
VERSIONE

- **14.1** Il consiglio direttivo può riunirsi in qualsiasi località. Esso è convocato dal/dalla presidente con avviso scritto inviato con mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione (telefax, e-mail ecc...) contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, con un preavviso di 2 giorni.
- **14.9** Le decisioni del Consiglio Direttivo relative all'ordinaria amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Comitato Etico e Organo di Controllo

valore^D

Art. 15 Il comitato etico

NUOVA
VERSIONE

Il consiglio direttivo istituisce al proprio interno il comitato etico, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. Vigilare sul rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e riferire annualmente al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta;
- b. Ricevere segnalazioni di presunte violazioni del codice etico;
- c. Effettuare gli accertamenti necessari sulle segnalazioni ricevute e, in caso di violazione, riferire al Consiglio Direttivo, formulando proposte di eventuali provvedimenti correttivi da adottare in conformità con lo Statuto;
- d. Ricevere segnalazioni relative a potenziali conflitti di interesse;
- e. Proporre al Consiglio Direttivo eventuali revisioni del Codice Etico e delle procedure correlate;
- f. Esprimere un parere non vincolante sulle candidature alla presidenza, valutandone la coerenza con il profilo ideale del/la presidente, con particolare riferimento alle caratteristiche personali, alle competenze professionali e all'esperienza maturata.

Art. 16 L'organo di controllo

NUOVA
VERSIONE

Il collegio dei revisori contabili viene rinominato in organo di controllo

- **16.10** La revisione legale deve essere affidata all'organo di controllo o a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Deleghe e poteri

valore^D

Art. 12. Poteri del/della presidente, dei/delle vice presidenti e del/della direttore/direttrice generale

2025

Il/la presidente è il/la legale rappresentante dell'associazione, presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee annuali degli associati, e dà attuazione alle decisioni del consiglio direttivo.

Il/la vice presidente, o i/le vice presidenti se nominati/e in numero massimo di 2, sono responsabili degli uffici dell'associazione dislocati sul territorio in numero massimo di 2.

Il/la direttore/direttrice generale è incaricato del funzionamento operativo dell'associazione ed esercita i poteri di amministrazione e rappresentanza ordinaria, salvo che il consiglio gli attribuisca più ampie deleghe. In particolare il/la direttore/direttrice generale assicura l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo, del/della presidente e dei/delle vice presidenti. Sovrintende alle attività tecnico-amministrative e finanziarie dell'associazione, sottopone al consiglio direttivo gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi e degli investimenti nonché del consuntivo di esercizio, definisce l'assetto organizzativo dell'associazione dirigendone tutto il personale, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'associazione. Il/la direttore/direttrice generale è segretario del consiglio direttivo.

Art. 18. Poteri del/della presidente, dei/delle vice presidenti e del/della direttore/direttrice generale

NUOVA
VERSIONE

Il/la presidente è il/la legale rappresentante dell'associazione, presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee annuali degli associati, e dà attuazione alle decisioni del consiglio direttivo.

Il/la vice-presidente, o i/le vice-presidenti se nominati/e in numero massimo di 2, sono responsabili di eventuali uffici dell'associazione dislocati sul territorio.

Il/la direttore/trice generale è incaricato del funzionamento operativo dell'associazione ed esercita i poteri di amministrazione e rappresentanza ordinaria, salvo che il consiglio gli attribuisca deleghe ulteriori.

Il consiglio direttivo ha facoltà di determinare l'organizzazione interna dell'associazione, considerando e definendo la distribuzione delle funzioni tra presidente e direttore/trice generale, al fine di adeguare l'assetto dei poteri alle esigenze operative ed esecutive dell'associazione.

Per approfondire le singole modifiche è possibile cliccare qui e visualizzare il confronto



https://www.valored.it/valore-d_aggiornamento-statuto-2026/



valored.it